



**Alla Provincia autonoma di Trento - Dipartimento Enti locali, agricoltura e ambiente
Ufficio affari istituzionali degli enti locali**

per conoscenza

Segretario comunale di Calceranica al Lago

Comitato per il Referendum di Calceranica al Lago

Trento, 29 settembre 2026

Oggetto: Istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – attività di vigilanza sul Comune di Calceranica al Lago in materia di partecipazione popolare, procedimento referendario e adempimenti conseguenti all'Invito ad adempiere del 17 agosto 2026

Il sottoscritto Alex Marini, nato a Tione di Trento il 21 dicembre 1977 e residente a Rovereto (Tn), in qualità di Presidente dell'APS Più Democrazia in Trentino,

PREMESSO CHE

l'Associazione Più Democrazia in Trentino è intervenuta in più occasioni in relazione alle procedure di partecipazione popolare attivate nel Comune di Calceranica al Lago, formulando richieste di informazioni, segnalazioni, osservazioni e proposte con finalità di collaborazione istituzionale;

con comunicazione del 7 settembre 2026 e successivo sollecito del 19 settembre 2026 sono state rappresentate alle istituzioni competenti alcune questioni tuttora aperte relative all'effettiva applicazione delle disposizioni legislative e statutarie in materia di partecipazione popolare;

alla data odierna le richieste formulate con le predette comunicazioni risultano ancora prive di un riscontro idoneo a fornire le informazioni richieste, con particolare riferimento:

- allo stato della procedura di adozione del regolamento comunale in materia di partecipazione popolare e referendum, alle bozze di regolamento transitorio e/o definitivo predisposte o in corso di predisposizione e alle tempistiche previste per la sottoposizione del regolamento al Consiglio comunale, compresi gli eventuali passaggi diretti ad assicurare adeguata pubblicità e partecipazione rispetto a un atto destinato a dare attuazione alle disposizioni statutarie in materia di partecipazione popolare;
- alla trasmissione dei quesiti referendari, depositati il 1° luglio 2026, alla Commissione competente per la valutazione dell'ammissibilità prevista dall'art. 16-bis del Codice degli Enti Locali, passaggio che, a distanza di circa novanta giorni dal deposito dei quesiti, non risulta ancora essere stato effettuato, nonostante le espresse e reiterate richieste formulate sia dal Comitato promotore sia dalla scrivente Associazione;
- assume particolare rilievo, sotto questo profilo, la formulazione dello stesso art. 16-bis, il cui comma 1 stabilisce espressamente che, nei comuni della provincia di Trento, «/a

legittimità e la regolarità e quindi l'ammissibilità dei referendum popolari [...] viene valutata da una commissione composta da tre membri». La disposizione individua dunque espressamente nella Commissione l'organo cui compete la valutazione della legittimità, della regolarità e, conseguentemente, dell'ammissibilità dell'iniziativa referendaria. Il successivo comma 3 prevede inoltre che *«le funzioni di segretario della commissione per i procedimenti referendari sono svolte dal segretario comunale del rispettivo comune»*, configurando quindi un coinvolgimento diretto dello stesso Segretario comunale nel funzionamento dell'organo deputato dalla legge alla valutazione dei quesiti;

– nonostante la chiarezza di tali disposizioni e nonostante le ripetute richieste di attivazione del relativo procedimento, l'Amministrazione comunale ha omesso, per circa novanta giorni, di coinvolgere la Commissione, con la conseguenza che l'organo al quale la legge regionale attribuisce la specifica competenza a valutare la legittimità, la regolarità e quindi l'ammissibilità dei referendum non è stato posto nelle condizioni di pronunciarsi. Il procedimento referendario è rimasto, pertanto, di fatto congelato prima ancora che potesse intervenire la valutazione dell'organo competente prevista dalla legge regionale;

– tale circostanza appare tanto più significativa considerando che questa Associazione ha ripetutamente rappresentato come la valutazione demandata alla Commissione costituisca un passaggio preliminare che non può essere sostituito da una valutazione dell'Amministrazione comunale né, a nostro avviso, essere indefinitamente rinviato invocando la mancata adozione del regolamento. La stessa struttura dell'art. 16-bis distingue infatti la competenza della Commissione a valutare legittimità, regolarità e ammissibilità dei referendum dalle modalità e dalle tempistiche procedurali demandate alla disciplina comunale;

– la protratta mancata attivazione della Commissione, valutata unitamente alla durata dell'inerzia e alle reiterate richieste rimaste senza seguito, non appare quindi riconducibile a un mero ritardo privo di conseguenze, ma ha prodotto l'effetto concreto di impedire all'organo competente per legge di esercitare la propria funzione e, conseguentemente, di impedire il naturale avanzamento del procedimento referendario, determinando una grave compressione dell'effettivo esercizio dell'iniziativa referendaria e dei connessi diritti di partecipazione democratica, riconosciuti e disciplinati, nel caso di specie, dalla normativa regionale e dalle disposizioni dello Statuto comunale. La sequenza degli atti e delle omissioni pone pertanto un serio interrogativo circa il carattere ormai oggettivamente dilatorio e ostativo assunto dalla condotta amministrativa rispetto all'esercizio dell'iniziativa referendaria;

– proprio per tale ragione si ritiene necessario conoscere se il Dipartimento, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza sugli enti locali, abbia valutato la conformità di tale condotta all'art. 16-bis del Codice degli Enti Locali e, in particolare, se abbia verificato le ragioni per le quali, nonostante il chiaro riparto di competenze stabilito dalla legge regionale e il ruolo espressamente attribuito anche al Segretario comunale, la Commissione non sia stata tempestivamente investita della valutazione che la legge le attribuisce.

– alla mancata trattazione della petizione popolare da parte del Consiglio comunale e agli atti o alle valutazioni posti a fondamento della mancata applicazione delle relative disposizioni statutarie;

CONSIDERATO CHE

il Dipartimento Enti locali della Provincia autonoma di Trento esercita, attraverso le proprie strutture competenti, funzioni connesse alla vigilanza e tutela sugli enti locali e al loro regolare funzionamento;

nell'ambito di tali funzioni, a seguito dell'istanza presentata dal Comitato promotore, il Dipartimento ha già formalmente attivato il procedimento di vigilanza nei confronti del Comune di Calceranica al Lago mediante "Invito ad adempiere" del 17 agosto 2026, avente ad oggetto l'obbligo di adozione delle modalità procedurali relative al referendum, alla consultazione e all'iniziativa popolare;

nel predetto atto il Dipartimento ha espressamente qualificato la previsione di cui all'art. 15, comma 2, del Codice degli Enti Locali come adempimento obbligatorio, invitando il Comune a comunicare entro quindici giorni le proprie determinazioni e precisando che, decorso infruttuosamente tale termine, la Giunta provinciale avrebbe valutato la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo previsto dall'art. 192 del Codice degli Enti Locali;

le questioni successivamente segnalate riguardano, pertanto, direttamente l'attività di vigilanza già attivata e, più in generale, la verifica dell'adempimento da parte dell'Amministrazione comunale degli obblighi derivanti dalla legge e dallo Statuto comunale;

l'art. 5, comma 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 riconosce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 5-bis del medesimo decreto;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

il sottoscritto, nella qualità sopra indicata,

PRESENTA ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

e chiede di accedere e ricevere, preferibilmente in formato elettronico, copia di tutti gli atti, documenti, comunicazioni e dati detenuti dal Dipartimento e dalle strutture provinciali competenti, acquisiti o formati nell'ambito dell'attività di vigilanza sul Comune di Calceranica al Lago e relativi ai seguenti profili.

1. Adozione del regolamento comunale in materia di partecipazione popolare e referendum

Tutta la documentazione acquisita o formata dal Dipartimento relativa al procedimento di adozione del regolamento comunale, comprendente, in particolare, le comunicazioni e la documentazione trasmesse dal Comune in riscontro all'Invito ad adempiere del 17 agosto 2026 e successivamente allo stesso; le eventuali bozze di regolamento transitorio e/o definitivo acquisite dalla Provincia; i pareri, le osservazioni e le valutazioni formulate o acquisite in relazione alle medesime; nonché gli atti dai quali risultino lo stato del procedimento, le tempistiche previste per la conclusione dell'iter e per la sottoposizione della proposta al Consiglio comunale e le eventuali forme di pubblicità, informazione, consultazione o partecipazione previste prima della sua approvazione.

2. Trasmissione dei quesiti referendari alla Commissione competente per la valutazione dell'ammissibilità

Tutta la documentazione acquisita o formata dal Dipartimento relativa alla trasmissione o alla mancata trasmissione dei quesiti referendari depositati il 1° luglio 2026 alla Commissione competente ai sensi dell'art. 16-bis del Codice degli Enti Locali, comprese le

comunicazioni intercorse con il Comune, gli eventuali pareri e valutazioni sulla natura e sulla tempistica dell'adempimento, le ragioni eventualmente rappresentate dall'Amministrazione comunale a giustificazione del mancato coinvolgimento della Commissione, le tempistiche indicate per la sua attivazione e le eventuali valutazioni del Dipartimento circa la conformità alla disciplina vigente del protrarsi della mancata attivazione dell'organo al quale la legge attribuisce la valutazione della legittimità, della regolarità e quindi dell'ammissibilità dei referendum popolari.

3. Trattazione della petizione popolare e applicazione delle disposizioni statutarie

Tutta la documentazione acquisita o formata dal Dipartimento relativa alla mancata iscrizione e trattazione della petizione popolare da parte del Consiglio comunale, comprese le comunicazioni e le valutazioni del Comune sulle ragioni della mancata trattazione, gli eventuali rilievi concernenti la regolarità della petizione o delle sottoscrizioni, i pareri e le valutazioni relativi all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni dello Statuto comunale in materia di petizioni popolari, nonché gli eventuali atti concernenti la riconducibilità della mancata trattazione a un'ipotesi di omissione o ritardo nell'adozione di atti obbligatori previsti dalla legge o dallo Statuto e le conseguenti iniziative di vigilanza.

4. Attività di vigilanza ed eventuale esercizio del potere sostitutivo

Considerato il tempo trascorso dall'Invito ad adempiere del 17 agosto 2026, si chiede inoltre copia:

Tutta la documentazione acquisita o formata dal Dipartimento, successivamente all'Invito ad adempiere del 17 agosto 2026 e alla scadenza del termine con esso assegnato, relativa alla verifica dell'adempimento da parte del Comune, comprese le successive interlocuzioni, richieste, solleciti o atti di impulso; le valutazioni compiute in ordine alla permanenza degli inadempimenti segnalati; nonché gli atti, i pareri, le relazioni e le valutazioni concernenti la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo previsto dall'art. 192 del Codice degli Enti Locali e, qualora tale potere non risulti attivato, gli eventuali documenti nei quali siano state formalizzate le ragioni della mancata attivazione.

La presente istanza è riferita a documenti, dati e atti già detenuti dall'Amministrazione provinciale, senza richiedere la formazione di nuovi documenti, l'elaborazione di dati non disponibili o la formulazione ex novo di pareri, valutazioni o motivazioni.

L'indicazione delle categorie documentali contenuta nei punti precedenti deve intendersi riferita anche a eventuali documenti aventi denominazione o forma diversa, purché sostanzialmente attinenti agli oggetti sopra individuati, al fine di consentire l'accesso alla documentazione effettivamente detenuta dall'Amministrazione indipendentemente dalla relativa classificazione formale.

Qualora, per alcuni dei profili indicati, non risultino detenuti atti o documenti, si chiede, ove possibile, di darne semplice comunicazione.

Qualora parte della documentazione richiesta contenga dati o informazioni sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, si chiede di privilegiare, ove possibile, l'accesso parziale mediante oscuramento delle sole informazioni interessate, consentendo l'ostensione della restante documentazione.

Cordiali saluti.

Alex Marini - Presidente
APS Più Democrazia in Trentino